

REP. Nr. 1000/2019
Registrato il 18/04/2019

AFFISSO ALL'ALBO
Dal 18/04/2019 al 17/05/2019

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca approvato con Decreto Rettorale n. 0010332/15 del 3 marzo 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 67 del 21 marzo 2015;
- Visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 40884/17;
- Visto il Regolamento degli Studenti, emanato con Decreto Rettorale n. 2532/15 e successive modifiche;
- Visto il Regolamento d'Ateneo in materia di contribuzione studentesca, emanato con Decreto Rettorale n. 2847/18 e successive modifiche;
- Visto il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, pubblicato in G.U. n. 250 del 23 ottobre 1999 di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproci riconoscimenti dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 19 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 concernente "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- Visto il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. 4 febbraio 2015, n. 68;
- Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2017, n. 130, pubblicato in G.U. n. 130 del 10 agosto 2017, il quale adotta il Regolamento concernente le modalità di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;
- Acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2019;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 20 marzo 2019;

DECRETA

Art.1

È emanato il nuovo *Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*, nel testo che segue:

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E NORME GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione specialistica di area sanitaria di cui al D.Lgs. n. 368/99 e s.m.i. e, per quanto compatibili, degli indirizzi tecnici.

2. Le Scuole di Specializzazione di area sanitaria, in conformità al DM 270/2004, sono Corsi di Specializzazione previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Le Scuole di Specializzazione hanno lo scopo di formare specialisti nel settore dell'area medica, chirurgica e dei servizi e rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore. La durata del corso degli studi per ogni singola Scuola di Specializzazione è definita nell'ordinamento didattico specifico della Scuola ai sensi del D.I. 68/2015.

4. Ai sensi dell'art. 34 e seguenti del D.Lgs. n. 368/99 la Scuola di Specializzazione opera nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 dello stesso decreto legislativo. La Scuola di Specializzazione adotta le procedure di assicurazione della qualità attenendosi ai modelli dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

5. Per i fini di cui al citato art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999, tenuto conto dei criteri di accreditamento, nell'Ateneo può essere istituita ed attivata una sola Scuola di Specializzazione per ciascuna tipologia.

6. Gli ordinamenti didattici delle singole Scuole disciplinano inoltre gli specifici standard formativi ai sensi del D.I. 68/2015 conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D. Lgs. n. 368/99.

7. Il presente Regolamento è conforme al contratto dei medici in formazione specialistica di cui al D.P.C.M. del 6 luglio 2007.

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE

Art.2 - Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art.3 - Direzione della Scuola

1. La Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di prima fascia in regime di tempo pieno del settore scientifico-disciplinare specifico della tipologia della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia, la direzione può essere affidata a un Professore di seconda fascia in possesso dei requisiti richiesti.

2. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola di Specializzazione. Il Direttore è responsabile delle funzioni di assicurazione della qualità che svolge con riferimento alla Commissione Paritetica del Dipartimento cui afferisce la Scuola e al Nucleo di Valutazione.

3. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto in un collegio costituito da tutti i componenti del Consiglio della Scuola, tra i Professori di prima fascia che ne fanno parte, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei votanti a partire dalla seconda votazione. Le votazioni sono valide purché vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

4. Le elezioni per il Direttore della Scuola di Specializzazione sono indette con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato. Le elezioni sono indette dal Decano, cioè dal Professore di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica.

5. Il Direttore dura in carica tre anni accademici, è nominato con decreto del Rettore ed è rieleggibile.

6. Il Direttore non può essere contemporaneamente Direttore di altre Scuole di Specializzazione.

Art.4 - Consiglio della Scuola - Composizione e funzioni.

1. Il Consiglio è composto da tutti i titolari di insegnamento, dai Professori a contratto e da una rappresentanza degli specializzandi.
2. Il personale docente comprende almeno due Professori afferenti al settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non sia identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.
3. In caso di mancanza di docenti universitari, il corpo docente può essere integrato da Esperti del settore scientifico disciplinare.
4. I Professori a contratto concorrono all'elettorato attivo (voto pesato) in misura pari al 30% dei votanti ai fini delle votazioni per l'elezione del Direttore e in misura massima pari al 30% dei votanti ai fini delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Scuola.
5. Il Consiglio, con propria delibera, detta le linee generali della formazione e individua le strutture, pubbliche o private, da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti più propriamente professionalizzanti del corso di studi.
6. Il Consiglio, con propria delibera, determina, preventivamente, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia delle attività pratiche che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi all'esame di profitto annuale.
7. Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.

Art.5 - Scuole di Specializzazione mediche attivate in collaborazione con altri Atenei

1. Le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione di risorse strutturali e di personale docente, previa stipula di apposita convenzione.
2. La sede amministrativa della Scuola è la sede presso cui la Scuola è attivata; presso tale sede devono essere presenti le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per i fini di cui all'art. 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004.
3. Le altre sedi universitarie appartengono alla rete formativa nel cui ambito opera la Scuola.

TITOLO III - DISPOSIZIONI SULLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI

Art.6 - Ammissione e finanziamento contratti di formazione specialistica

1. L'ammissione alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno, a mezzo del quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca fissa altresì la data di inizio delle attività didattico-formative.
2. Il numero dei posti messi a concorso con finanziamento ministeriale è determinato dalla programmazione nazionale ed è stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole.
3. L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti provenienti dalla Regione, da donazioni e/o convenzioni con enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni, persone giuridiche private, che siano sufficienti alla corresponsione degli importi per i contratti di formazione specialistica, laddove previsti, per l'intera durata del corso. Dette integrazioni, sommate ai posti a finanziamento ministeriale, non devono eccedere il numero complessivo degli iscrivibili, determinato, per ciascuna Scuola, in sede di definizione della rete formativa e previa approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
4. L'attribuzione dei contratti, laddove previsti, in base alla graduatoria del concorso di ammissione, avviene nel rispetto del seguente ordine:

- a) posti ordinari con finanziamento ministeriale;
- b) posti aggiuntivi finanziati dalla Regione;
- c) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da enti pubblici o privati.

5.I medici in formazione specialistica, compresi i beneficiari della categoria riservataria di cui al successivo art. 7, in quanto allievi delle Scuole di Specializzazione, sono studenti dell'Ateneo.

Art.7 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale

1.Nei limiti di quanto previsto della normativa vigente, è prevista l'assegnazione di posti riservati ed in soprannumero al personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della Scuola.

2.Per accedere in soprannumero ai sensi del comma 1, i candidati devono aver superato la prova di ammissione.

3.Qualora ammessi, i beneficiari della specifica categoria riservataria devono svolgere tale attività formativa a tempo pieno con il consenso della Struttura sanitaria di appartenenza, espresso mediante atto formale. In tale atto l'Ente, nel segnalare le attività di servizio svolte dal proprio dipendente di ruolo, esplicita il proprio consenso a far svolgere al candidato, durante l'orario ordinario di servizio, in luogo dell'attività lavorativa e con oneri a carico dello stesso Ente di appartenenza, l'attività formativa a tempo pieno presso le strutture della Scuola di Specializzazione destinataria del posto riservato del Servizio Sanitario Nazionale, con conseguente autorizzazione del dipendente ad astenersi, per tutto il periodo di formazione, dall'obbligo di recarsi presso la sede di servizio e di prestare l'attività lavorativa.

4.Per una completa e armonica formazione professionale, anche il medico dipendente di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a frequentare, al pari degli altri medici in formazione specialistica, le diverse strutture, servizi, settori e attività in cui è articolata la singola Scuola. Il Consiglio della Scuola, con propria delibera, stabilisce modalità e tempi di frequenza, funzionali agli obiettivi formativi.

Art.8 - Tasse

1.Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2.In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione viene sospesa l'erogazione del trattamento economico previsto dal contratto.

3.Ai sensi del Regolamento Studenti, emanato con Decreto Rettorale n.2532/2015 e s.m.i., gli iscritti non in regola con il pagamento delle tasse e contributi non possono effettuare alcun atto di carriera scolastica né ottenere certificazioni.

4.Ai sensi del Regolamento d'Ateneo in materia di Contribuzione Studentesca, emanato con Decreto Rettorale n.2847/2018 e s.m.i., in caso di sospensione degli studi si applicano le seguenti regole di contribuzione:

- se la sospensione è pari alla durata di un anno accademico e con esso coincidente, non è dovuto alcun pagamento;
- se la sospensione è della durata di un anno, comprendente parti di due anni accademici, non è dovuto il pagamento della seconda rata dell'anno accademico in cui cade l'inizio della sospensione; qualora la rata fosse stata già versata, la stessa verrà conguagliata con quanto dovuto per l'anno accademico successivo;
- la sospensione di durata inferiore ad un anno non esonera dal pagamento delle tasse e dei contributi previsti per l'intero anno accademico.

Art.9 - Idoneità alla mansione specifica

1.Dopo l'immatricolazione il medico in formazione specialistica è sottoposto agli accertamenti sanitari necessari all'emissione del giudizio di idoneità alla mansione specifica da parte del Servizio Medico competente dell'Ateneo. Il medico in formazione specialistica è tenuto ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalla legge per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale. Eventuali altre strutture ospitanti possono, a norma di legge, prevedere l'emissione di un ulteriore giudizio.

2.Le competenti autorità sanitarie producono i certificati di cui al comma 1 alla Direzione della Scuola.

3.L'onere degli accertamenti è a carico della Struttura Sanitaria sede della Scuola, così come previsto da apposite convenzioni.

Art.10 - Trasferimento

1.Il trasferimento del medico in formazione specialistica è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia.

2.Il medico in formazione specialistica che intende trasferirsi presso una Scuola di altro Ateneo presenta apposita istanza all'Ufficio Gestione Carriere, secondo le scadenze stabilite annualmente per ogni coorte. L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

- nulla osta del Direttore della Scuola di Specializzazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca cui risulta iscritto il medico in formazione specialistica;
- nulla osta rilasciato da parte dell'Università di destinazione.

3.Il nulla osta relativo ai trasferimenti in uscita di medici in formazione con contratto di formazione a finanziamento non ministeriale può essere rilasciato sentito il parere dell'ente finanziatore.

4. Il medico in formazione specialistica che intende trasferirsi presso una Scuola di Specializzazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca presenta apposita istanza all'Ufficio Gestione Carriere, secondo le scadenze stabilite annualmente per ogni coorte. L'istanza deve essere corredata dal nulla osta del Direttore della Scuola di Specializzazione cui il medico in formazione specialistica risulta iscritto.

5.Il trasferimento presso una Scuola di Specializzazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca è subordinato alla verifica della disponibilità di posti vacanti rispetto al numero massimo di iscrivibili.

6.I trasferimenti possono essere accolti solo previa ammissione all'anno successivo.

Art.11 - Rinuncia e decadenza

1.Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'Ufficio Gestione Carriere e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività.

2.Il medico in formazione specialistica che rinuncia ai sensi del comma 1 può iscriversi ad un'altra Scuola trattenendo le rate di trattamento economico precedentemente percepite.

3.Sono causa di risoluzione anticipata del contratto e di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di Specializzazione:

- la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità ai sensi dell'art. 34;
- le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione, ai sensi dell'art. 18, o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
- il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di Specializzazione.

4.La Direzione della Scuola è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'Ufficio Gestione Carriere del verificarsi di eventi che comportino la decadenza dallo status di iscritto.

Art.12 - Fondo di funzionamento della Scuola

1.Sul fondo di funzionamento della Scuola, che viene assegnato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, sono ammesse le spese necessarie alla gestione della Scuola e alla mobilità dei medici in formazione specialistica. Per la mobilità è prevista la possibilità di richiedere il rimborso spese per le missioni svolte dagli specializzandi per motivi di formazione.

2.Su tale fondo sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- rimborso delle spese di viaggio per raggiungere il luogo di missione compresi eventuali mezzi di collegamento;
- rimborso di quote di iscrizione a congressi, convegni, corsi comunque necessari per lo svolgimento dell'attività;
- rimborso di vitto e alloggio.

3.Nel caso in cui il medico in formazione specialistica partecipi a specifici progetti di ricerca per i quali debba effettuare viaggi in Italia o all'estero avrà diritto al rimborso di ulteriori spese rispetto a quelle sopra indicate a gravare sul fondo del progetto stesso.

TITOLO IV - DIRITTI DEGLI SPECIALIZZANDI E RECUPERO DELL' ATTIVITA' FORMATIVA

Art.13 - Assenze per malattia

1. Il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
2. La Direzione della Scuola invia copia del certificato agli uffici competenti ai fini della registrazione nella carriera del medico in formazione specialistica.
3. Le assenze per malattia di durata superiore ai 40 (quaranta) giorni lavorativi consecutivi determinano la sospensione della formazione; tali periodi devono essere interamente recuperati.
4. Durante la sospensione, ai sensi del comma 3, al medico in formazione specialistica spetta esclusivamente la parte fissa del trattamento economico.
5. I periodi di assenza per malattia nell'anno di corso di durata inferiore ai 40 (quaranta) giorni lavorativi consecutivi di norma non devono essere recuperati, sempre che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'eventuale obbligo di recupero, che procrastina la durata del contratto, è deliberato dal Consiglio della Scuola e non prevede corresponsione ulteriore del trattamento economico al medico in formazione specialistica.
6. Al fine del computo del periodo di comporta (un anno) sono considerati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica, compresi i giorni non lavorativi.

Art.14 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità - CONGEDO OBBLIGATORIO

1. Il medico in formazione specialistica, non appena accertato il proprio stato di gravidanza, deve informare l'Università affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti.
2. Il medico in formazione specialistica, ai sensi del comma 1, trasmette all'Ufficio Gestione Carriere l'apposito modulo, controfirmato dal Direttore della Scuola e dal Tutor dell'Ente ospitante e corredato dal certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
3. Eventuali assenze di durata inferiore ai 40 (quaranta) giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi 7 (sette) mesi non determinano sospensione della formazione.
4. Il congedo obbligatorio prevede la sospensione della formazione per 5 (cinque) mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La comunicazione di sospensione per astensione obbligatoria deve essere presentata dal medico in formazione specialistica all'Ufficio Gestione Carriere entro il quindicesimo giorno precedente la data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
5. Il medico in formazione specialistica ha la facoltà di usufruire dell'istituto della flessibilità, proseguendo la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza.
6. Il medico in formazione specialistica ha l'ulteriore facoltà di usufruire dell'istituto della flessibilità, proseguendo la formazione anche per tutto il nono mese di gravidanza.
7. La comunicazione di sospensione con applicazione dell'istituto di flessibilità, ai sensi dei commi 5 e 6, deve essere presentata dal medico in formazione specialistica all'Ufficio Gestione Carriere 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dell'ottavo mese. Alla comunicazione deve allegare:
 - il certificato del ginecologo e il certificato del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestanti lo stato di gravidanza, la data prevista del parto e che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;
 - la dichiarazione del Direttore della Scuola che il medico in formazione specialistica non verrà adibito ad attività clinica assistenziale diretta.

Art.15 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità - CONGEDO PARENTALE

1. Il medico in formazione specialistica, decorsi i 5 (cinque) mesi di congedo obbligatorio, ha la facoltà di usufruire del congedo parentale previsto dalla normativa vigente.
2. Il medico in formazione specialistica deve comunicare la volontà di usufruire del prolungamento della sospensione, ai sensi del comma 1, alla Direzione della Scuola e all'Ufficio Gestione Carriere almeno 15 (quindici) giorni prima del termine del congedo obbligatorio, indicando la data di ripresa della formazione.

Art.16 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità - RIPOSI GIORNALIERI

1. Il medico in formazione specialistica, fino al compimento di un anno del bambino, ha facoltà di usufruire di due periodi di riposo giornalieri, della durata di un'ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata.
2. I periodi di riposo, qualora fruiti dal medico in formazione specialistica ai sensi del comma 1, corrispondono ad un terzo dell'impegno orario giornaliero richiesto per la formazione specialistica e devono essere recuperati in misura corrispondente.
3. Per i periodi di cui ai commi precedenti il medico in formazione specialistica percepisce soltanto i due terzi della quota variabile prevista dal contratto.

Art.17 - Assenze giustificate

1. Il medico in formazione specialistica ha diritto a 30 (trenta) giorni complessivi di assenza per motivi personali, nell'anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica, che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.
2. Il medico in formazione specialistica chiede l'autorizzazione alla Direzione della Scuola almeno 7 (sette) giorni prima.
3. Non rientra nelle cause di assenza di cui al comma 1 la partecipazione, preventivamente autorizzata dalla Direzione della Scuola, a convegni, congressi, corsi e seminari coerenti con l'iter formativo del medico in formazione specialistica.

Art.18 - Assenze non giustificate

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.17, le assenze non giustificate che superano i 15 (quindici) giorni complessivi annui comportano la risoluzione del contratto.

Art.19 - Recupero dei periodi di sospensione

1. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione effettuati ai sensi degli artt. 13, 14, 15 e 16, saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il medico in formazione specialistica.
2. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile), limitatamente a un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
3. Il medico in formazione specialistica che non abbia interamente recuperato il periodo di sospensione non ha diritto all'ammissione all'anno di corso successivo o all'esame di diploma, se iscritto all'ultimo anno.

TITOLO V - FORMAZIONE

Art.20 - Frequenza

1. La frequenza della Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessario per una completa e armonica formazione.
2. L'impegno orario minimo richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, comprensivo delle attività assistenziali e della didattica frontale.

3. Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma che si articola secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola, coerentemente con l'organizzazione delle strutture presso cui si svolgono le attività di tirocinio.

4. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, il medico in formazione specialistica è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.

Art.21 - Modalità di rilevazione delle presenze

1. Sono previsti idonei sistemi di rilevazione delle presenze del medico in formazione specialistica.

2. L'accertamento della presenza spetta al Responsabile dell'Unità Operativa in cui il medico in formazione specialistica opera, che ne dà comunicazione al Direttore della Scuola.

Art.22 - Mensa e camici

1. L'uso della mensa degli enti sanitari presso i quali i medici in formazione specialistica svolgono periodi di formazione e la dotazione dei camici sono disciplinati nelle singole convenzioni stipulate tra l'Università ed enti sanitari stessi, relative alla rete formativa delle Scuole di Specializzazione.

Art.23 - Formazione nella rete formativa

1. Per rete formativa si intende l'insieme delle strutture coinvolte nel percorso formativo pianificato dalla Scuola.

2. La formazione specialistica viene svolta nelle strutture di sede e nelle strutture della rete formativa, collegate o complementari, le cui caratteristiche devono soddisfare gli standard e i requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. Il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola.

4. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.

5. Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del medico in formazione specialistica all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Art.24 - Formazione fuori rete formativa

1. Al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 (diciotto) mesi, per come di seguito delineato:

- con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme;
- periodi formativi relativamente all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgersi presso strutture sanitarie estere, sono da definirsi con specifici accordi o lettere di intenti.

2. Sia per le strutture extra rete formativa italiane sia per quelle estere, le convenzioni o accordi ricomprendono la disciplina della copertura assicurativa del medico in formazione specialistica, ponendola anche a carico di quest'ultimo, laddove necessario.

3. I periodi fuori rete formativa devono essere preventivamente approvati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e comunicati agli uffici competenti.

Art.25 - Formazione e attività assistenziale

1. L'attività di tirocinio del medico in formazione specialistica, comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato, si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario.

2. Ogni attività formativa e assistenziale degli specializzandi si svolge sotto la guida di *tutor*, designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

3. Nello svolgimento delle attività assistenziali al medico in formazione specialistica sono attribuiti

livelli crescenti di responsabilità e autonomia, legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute dal *tutor*, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

4.L'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità avviene in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica, indipendentemente dall'anno di corso.

Art.26 - Attività di tutoraggio

1.Le attività professionalizzanti sono svolte dal medico in formazione specialistica sotto la supervisione dei tutor. Ciascun tutor può supervisionare le attività di non più di 3 (tre) specializzandi.

2.I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili.

3. Il *tutor* è di norma un medico specialista, della disciplina oggetto della specializzazione, che opera in qualità di dirigente medico nelle varie unità operative assistenziali dove ruotano gli specializzandi, al quale è affidata la responsabilità finale della cura dei pazienti.

4.Il ruolo di *tutor* viene affidato annualmente dal Consiglio della Scuola e implica la conoscenza da parte del *tutor* del funzionamento globale della stessa. I *tutor* sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.

5.I tutor sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dai medici in formazione specialistica all'interno della struttura di riferimento.

Art.27 - Libretto di formazione specialistica

1.Le attività formative e il monitoraggio interno delle stesse, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, vengono documentate e certificate nel libretto-diario annuale delle attività formative.

2.Il libretto contenente le attività, gli interventi e il giudizio sulle capacità e le attitudini espresse dal tutor preposto alle singole attività, è controfirmato dal medico in formazione specialistica e dal responsabile dell'unità operativa presso cui svolge la propria attività.

3.Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e attesta la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico. Detta verifica è condizione essenziale per l'ammissione all'esame di profitto annuale.

4.Il libretto di formazione specialistica costituisce documento ufficiale della carriera del medico in formazione specialistica. Al termine di ciascun anno di corso i libretti di formazione specialistica debbono essere consegnati agli uffici competenti. Detta consegna è condizione necessaria per la stipula del contratto di formazione specialistica dell'anno successivo.

5.Il libretto è redatto secondo le modalità dettate dalla normativa vigente.

6.Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

Art.28 - Copertura assicurativa per i rischi professionali, responsabilità civile contro terzi e gli infortuni

1.Le strutture sanitarie presso le quali il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, provvedono con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale.

2.La copertura assicurativa per le attività specificatamente didattico-formative svolte dal medico in formazione specialistica presso le strutture universitarie è a carico dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

TITOLO VI - VALUTAZIONE

Art.29 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

1.La Scuola deve mettere in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, il medico in formazione specialistica venga valutato sulle

- conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.
- 2.L'esame di profitto annuale tiene conto dei risultati delle eventuali prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.
 - 3.Per sostenere l'esame di profitto il medico in formazione specialistica deve essere in regola con l'iscrizione e le attestazioni di frequenza.
 4. Gli esami di profitto si svolgono di norma nei seguenti quattro periodi:
 - dal 1 al 15 giugno
 - dal 1 al 15 settembre
 - dal 1 al 15 febbraio
 - dal 1 al 15 aprile
 - 5.L'esame di profitto deve essere sostenuto durante gli ultimi due mesi del corrispondente anno di corso.
 - 6.In caso di assenza all'esame di profitto il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:
 - malattia;
 - caso fortuito o forza maggiore.
- In tali casi, il medico in formazione specialistica viene ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che viene valutata dal Consiglio della Scuola. Il medico in formazione specialistica, in caso di assenza ingiustificata, decade dal diritto di sostenere l'esame.
7. Ciascuna Scuola può deliberare date straordinarie degli esami di profitto a beneficio degli iscritti che debbano recuperare periodi di frequenza a seguito di sospensione. Detti appelli straordinari si terranno non prima degli ultimi due mesi di recupero del periodo di sospensione.
 - 8.Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente della Scuola interdipartimentale, ove costituita, su proposta dei Direttori delle Scuole di specializzazione. Le Commissioni sono composte da almeno due membri. Le Commissioni hanno validità annuale, per il periodo intercorrente tra 1 novembre e 31 ottobre di ciascun anno.

Art.30 - Esame di diploma

- 1.Il medico in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell'esame dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale. Essa consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.
- 2.La tesi può essere redatta in lingua straniera (inglese) previa autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola.
- 3.Relatore della tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento che facciano parte del Consiglio della Scuola.
- 4.La discussione della tesi deve avvenire a partire dal giorno successivo a quello della scadenza del contratto, ovvero dalla data di scadenza del corso legale degli studi per i non titolari di contratto, e concludersi entro le due settimane seguenti.
- 5.In caso di assenza all'esame finale il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi, per le quali dovrà presentare idonea documentazione al Consiglio della Scuola:
 - a) malattia;
 - b) caso fortuito o forza maggiore.
6. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.
- 7.In caso di mancato completamento del lavoro di tesi entro i termini stabiliti annualmente per il deposito della tesi, in caso di esito negativo della discussione o in caso di assenza alla stessa giustificata ai sensi del comma 5, il medico in formazione specialistica deve sostenere con esito positivo l'esame finale entro i quattro (4) mesi successivi alla scadenza della validità del suo contratto. In caso contrario decade dal diritto di sostenere l'esame finale.
8. La composizione delle Commissioni per il diploma di specializzazione è stabilita dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente della Scuola interdipartimentale, ove costituita. Le Commissioni sono composte da almeno 3 membri, di cui la maggioranza deve essere rappresentata da professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo, tra i quali almeno il Presidente è un professore di prima fascia.

Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione. Presidente della Commissione giudicatrice è il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. Le Commissioni hanno validità annuale, per il periodo intercorrente tra 1 novembre e 31 ottobre di ciascun anno.

9. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni.

10. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode, subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

11. Il medico in formazione specialistica può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

12. Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art.31 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

1. La Scuola deve prevedere forme di valutazione annuale delle attività formative da parte del medico in formazione specialistica, secondo modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.

2. Sarà responsabilità dell'Osservatorio per la formazione specialistica definire criteri e modalità di valutazione periodica dell'attività delle Scuole.

TITOLO VII - ALTRE ATTIVITÀ

Art.32 - Attività di sostituzione dei medici di medicina generale

1. I medici in formazione specialistica, previa comunicazione al Consiglio della Scuola, possono svolgere attività di sostituzione dei Medici di Medicina Generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e senza che ciò interferisca con le attività di tirocinio previste dalle singole scuole.

Art.33 - Attività intramoenia

1. Le attività in libera professione intramoenia sono svolte secondo le modalità indicate dalle leggi statali e regionali e dallo specifico regolamento delle strutture assistenziali dove il medico in formazione specialistica effettua l'attività.

Art.34 - Incompatibilità

1. Per tutta la durata della formazione specialistica al medico in formazione specialistica è fatto divieto di svolgere attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, e accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.

2. L'iscrizione a una Scuola di Specializzazione dell'Università è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, Corsi di specializzazione, Corsi di perfezionamento e Master in Italia o all'estero.

3. È consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. La frequenza ai corsi è obbligatoria e deve essere svolta a tempo pieno all'interno della rete formativa della Scuola.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.35 - Trattamento dati

1. Per quanto attiene al trattamento dati dei medici in formazione specialistica, questi sono trattati in conformità alla normativa vigente, nazionale ed europea.

2. Con riferimento ai dati che i medici in formazione specialistica tratteranno nel corso della specializzazione, di norma i medici in formazione specialistica sono nominati autorizzati al trattamento

dal Titolare, salvo diversi ed ulteriori accordi tra la Scuola di Specializzazione e gli Enti della rete formativa.

Art.36 - Norme transitorie

1. Le modifiche del presente Regolamento si applicano a tutti gli iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria a partire dall'a.a. 2017/2018.

2. Gli accordi di collaborazione interuniversitaria in essere e stipulati sino all'anno accademico 2013/2014 sono validi fino alla conclusione dei cicli di formazione specialistica da essi regolati.

Art.37 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalle norme di legge e nonché dallo Statuto, valgono le norme di cui al presente Regolamento.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, e fatto salvo il comma 1, valgono le norme previste dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Studenti.

Art.2

È abrogato il *Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*, emanato con Decreto Rettorale n. 28322 del 24 febbraio 2010;

Art.3

Il Regolamento entra in vigore dal giorno di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Il Rettore

Firmato

Prof.ssa Maria Cristina Messa

REG. il 18/04/2019

Rep. Decreti n. 1235091/2019

Prot. n. 0031650/19

Area della formazione e dei servizi agli studenti (FT)
Settore Medicina e Chirurgia (RT)